

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI ARCHITETTURA PER COMUNITÀ, TERRITORI E AMBIENTE

CLASSE LM-4

Scuola: Politecnica e delle Scienze di Base

Dipartimento: Architettura

Regolamento in vigore a partire dall'a.a. 2023-2024

ACRONIMI

CCD	Commissione di Coordinamento Didattico
CdS	Corso/i di Studi
CPDS	Commissione Paritetica Docenti-Studenti
OFA	Obblighi Formativi Aggiuntivi
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale del Corso di Studi
RDA	Regolamento Didattico di Ateneo

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Obiettivi formativi del Corso
Art. 3	Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Art. 4	Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studi
Art. 5	Modalità per l'accesso al Corso di Studi
Art. 6	Attività didattiche e crediti formativi universitari
Art. 7	Articolazione delle modalità di insegnamento
Art. 8	Prove di verifica delle attività formative
Art. 9	Struttura del corso e piano degli studi
Art. 10	Obblighi di frequenza
Art. 11	Propedeuticità e conoscenze pregresse
Art. 12	Calendario didattico del CdS
Art. 13	Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studi della stessa classe
Art. 14	Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studi di diversa classe, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studi internazionali
Art. 15	Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studi
Art. 16	Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale
Art. 17	Linee guida per le attività di tirocinio e <i>stage</i>
Art. 18	Decadenza dalla qualità di studente
Art. 19	Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato
Art. 20	Valutazione della qualità delle attività svolte
Art. 21	Norme finali
Art. 22	Pubblicità ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studi in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente (ACTA)/Architecture for Communities, Territories and

Environment (classe LM-4). Il Corso di Studi in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente (ACTA) afferisce al Dipartimento di Architettura .

2. Il CdS è retto dalla Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), ai sensi dell'Art. 4 del RDA.
3. Il Regolamento è emanato in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Napoli Federico II e al Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il Corso di Studi in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente ha in attivo un percorso formativo finalizzato al rilascio di un doppio titolo universitario (*Double Degree*) in Laurea Magistrale in Architettura e in *Diplome d'Etat d'Architecte francais*
I criteri per l'accesso al percorso formativo previsto dal doppio titolo universitario, il periodo di svolgimento delle attività didattiche all'estero e la Tabella di corrispondenza delle Attività formative sono allegati al presente Regolamento.

Art. 2

Obiettivi formativi del Corso

La Laurea Magistrale in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente (così come previsto dalle direttive 85/384/CEE e CE 2005/36) ha la finalità di formare una figura di alta qualificazione professionale in grado di comprendere, gestire e controllare le strategie e i processi di progettazione e attuazione dell'architettura finalizzati all'innovazione sociale e alla transizione ecologica, alla trasformazione dell'ambiente naturale e costruito, nell'ambito delle competenze riconosciute all'architetto, tra cui un ruolo centrale hanno la capacità di ascolto, comprensione e traduzione dei bisogni espressi dalla collettività, dei mutamenti sociali e culturali in atto, secondo un approccio centrato sull'uomo e sull'ambiente (human-environment-centred). Il CdL forma un laureato magistrale capace di configurare, a tutte le scale del progetto, l'habitat rispondente alle esigenze umane, sostenibile e adeguato alle risorse disponibili, anche in condizioni di emergenza, di assumere un ruolo strategico nell'organizzazione e direzione di processi di valorizzazione e implementazione siano essi permanenti che temporanei. Il livello di internazionalizzazione e di conoscenza alla base della formazione permette di coordinare e partecipare a raggruppamenti multidisciplinari operanti nel campo della progettazione architettonica e urbana, nella partecipazione, realizzazione e gestione dei processi trasformativi dell'ambiente naturale e costruito, del paesaggio e dell'interno abitabile, degli oggetti e dei dispositivi, in qualità di esperto sensibile agli aspetti energetici, economici e sociali, alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà.

Art. 3

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

L'architetto laureato magistrale in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente è capace di gestire la complessità e dominare i processi attuativi del progetto, può partecipare o intraprendere forme professionali e associative (nel rispetto delle leggi vigenti nei diversi paesi europei) con caratteristiche e capacità operative a vari livelli nel campo dell'architettura, del design e del progetto urbano e paesaggistico con approfondita conoscenza delle azioni di innesto, trasformazione, recupero e valorizzazione del costruito oltre che di cooperazione, sviluppo e inclusione sociale. Si maturano competenze specifiche per valutare, affrontare e controllare in tutte le fasi il progetto di architettura orientato ai processi, alle azioni e alle relazioni, in chiave di sostenibilità, adeguatezza, rispondenza alle richieste della società contemporanea. La figura culturale, tecnica e professionale capace di gestire i processi attuativi delle trasformazioni dell'habitat, ha le conoscenze adeguate e

sa valutare tutti gli aspetti del progetto, (formali distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali, economici, energetici e ambientali) e la sua ricaduta sociale, opera con consapevolezza e capacità critica rispetto ai mutamenti sociali e culturali con le competenze specifiche per attivare e partecipare a attività di cooperazione, emergenza, inclusione e sviluppo. L'architetto magistrale è capace di operare sul patrimonio esistente e di progettare la valorizzazione e la trasformazione, grazie alla capacità di soddisfare nuove esigenze e forme di uso sulla base di criteri di adattabilità, resilienza e flessibilità anche in situazioni di emergenza e di crisi umanitarie. Può operare, con diversi ruoli e competenze, presso istituzioni, enti governativi e non, imprese e imprese sociali, aziende, società di progettazione e di servizio, di comunicazione e promozione culturale (private, pubbliche o miste) presenti in Italia come all'estero. Presenta capacità e competenze disciplinari proprie di un ruolo antico definito dalla tradizione del mestiere dell'architetto ma adeguato ai processi dettati dalla rivoluzione digitale, dalla transizione ecologica e dal confronto dei saperi e delle conoscenze multidisciplinari, in un ambito di impegno etico e morale.

Art. 4

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studi¹

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente, occorre essere in possesso di una Laurea di I° livello in classe L 17 - Scienze dell'Architettura ovvero di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in cui si siano adempiute quelle attività formative ritenute requisito curriculare indispensabile (così come già indicate nel testo) e che eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale (D.M. 16/03/2007, Art. 6 cc. 1 e 2). L'accesso è consentito ai laureati che abbiano superato una precedente selezione a carattere nazionale.

L'accesso al Corso di Laurea magistrale in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente è consentito dunque a un laureato triennale che abbia dimestichezza con le tecniche dell'architettura e della sua costruzione con particolare riguardo alle conoscenze di tipo tecnico applicativo e alla capacità di comprensione nei diversi settori che contribuiscono alla formazione dell'architetto:

- la progettazione architettonica e urbana;
- la storia e le teorie dell'architettura;
- gli strumenti e le forme del rilievo e della rappresentazione dell'architettura;
- gli aspetti metodologico-operativi della matematica e dell'informatica;
- la tecnologia dell'architettura;
- l'urbanistica, la pianificazione urbanistica e i regolamenti e le procedure necessarie alla costruzione di manufatti;
- il restauro architettonico;
- le discipline strutturali afferenti ai settori della scienza e della tecnica delle costruzioni;
- le discipline fisico tecniche, impiantistiche, di ottimizzazione energetica;
- le discipline valutative.

Per l'accesso è richiesta la conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2. Nel caso non si disponga di specifica certificazione si svolgerà un colloquio con apposita commissione al fine dell'accertamento del livello di conoscenza linguistico; laddove non si raggiungesse il livello previsto

¹ Artt. 7, 10, 11 del Regolamento Didattico di Ateneo.

lo studente ha 12 mesi di tempo, trascorsi i quali sarà esaminato nuovamente da apposita commissione.

Art. 5

Modalità per l'accesso al Corso di Studi

Per l'ammissione al corso di laurea magistrale, occorre essere in possesso, di una Laurea di I livello in classe 4 e in classe L 17 - Scienze dell'Architettura ovvero di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in cui si siano adempiute quelle attività formative che caratterizzano la classe 4 e L-17. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale (D.M. 16/03/2007, Art. 6 cc. 1 e 2)

L'accesso è consentito ai laureati che abbiano superato una precedente selezione a carattere nazionale. Con decreto rettorale n. 2360 del 16.06.2017 è stata eliminata la programmazione locale degli accessi.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari.

Art. 6

Attività didattiche e crediti formativi universitari:

Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del CdS viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro² per studente e comprende le ore di didattica assistita e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

Per il Corso di Studi oggetto del presente Regolamento, le ore di didattica assistita per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, sono le seguenti³:

- Lezione frontale: 8 ore per CFU;
- Attività pratiche di laboratorio: 10 ore per CFU;
- Tirocinio: 25 ore per CFU⁴.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il soddisfacimento delle modalità di verifica (esame, idoneità o frequenza) indicate nella Schedina relativa all'insegnamento/attività allegata al presente Regolamento.

Art. 7

Articolazione delle modalità di insegnamento

L'attività didattica viene svolta in modalità interamente in presenza.

Il Corso in Progetto di Architettura per Comunità, Territori e Ambiente è organizzato in corsi monodisciplinari e laboratori semestrali da 50/55 studenti, composti da due o tre discipline caratterizzanti e/o affini integrative. Il CdS prevede 12 esami (6 al primo anno, 4 al secondo anno, suddivisi in quattro semestri tematici – comunità, sostenibilità, inclusione, attuazione e processo)

² Secondo l'Art. 5, c. 1 del DM 270/2004 "Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento".

³ Il numero di ore tiene conto delle indicazioni presenti nell'Art. 6, c. 2 del RDA "delle 25 ore complessive, per ogni CFU, sono riservate alla lezione frontale dalle 5 alle 10 ore, o in alternativa sono riservate alle attività seminariali dalle 6 alle 10 ore o dalle 8 alle 12 ore alle attività di laboratorio, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e fatte salve differenti disposizioni di legge".

⁴ Per l'attività di Tirocinio (DM interministeriale 142/1998), fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, il numero di ore di lavoro pari a 1 CFU non possono essere inferiori a 25. [\[indicare di seguito nella nota le eventuali diverse disposizioni normative, ad es. "LM-13: 1 CFU = 30 ore, Nota MUR, Direttore Cuomo, Prot. 570/2011"\]](#)

1 esame a scelta che può essere svolto al 1° o al 2° anno e la prova finale, nel secondo semestre del 2° anno è previsto il tirocinio; complessivamente sono erogati 120 cfu.

Il regolamento istituisce la propedeuticità tra gli esami di Scienza delle costruzioni e di Tecnica delle costruzioni. Delle 12 prove di esame, 6 sono costituite da laboratori integrati da due discipline, 1 da un laboratorio tematico composto da tre discipline, 3 corsi monodisciplinari, 1 Esame a scelta e la Prova finale.

I Laboratori costituiscono lo strumento didattico di base della formazione del CdS; è quindi un obiettivo di primaria importanza per la docenza assicurare un efficiente coordinamento tra i programmi delle diverse discipline che li costituiscono. Essi prevedono lo svolgimento di attività di studio e di progetto in aula, condotte sia singolarmente che in gruppi. Il Laboratorio Tematico è a scelta dello studente, comprende il contributo di tre discipline al fine di sperimentare i processi attuativi del progetto, una delle discipline è la composizione architettonica e urbana, con il restauro, la tecnologia dell'architettura, l'urbanistica e l'estimo.

Elemento di forte qualificazione nella formazione, è rappresentato dalle ulteriori attività formative utili all'inserimento nel mondo lavorativo che possono svolgersi attraverso Tirocini in strutture esterne all'Università (Enti, studi professionali o Aziende, qualificate e selezionate con cura) oppure attraverso la promozione di attività come Workshop, visite in cantieri, oppure attività di internazionalizzazione. L'insieme di queste attività formative concorre alla preparazione della prova finale.

Il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica ha ottenuto nel 2010 il riconoscimento europeo del titolo di laurea.

Informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento di ciascun insegnamento sono presenti sulle schede degli insegnamenti.

Art. 8

Prove di verifica delle attività formative⁵

1. La Commissione di Coordinamento Didattico, nell'ambito dei limiti normativi previsti⁶, stabilisce il numero degli esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei crediti formativi universitari. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte, orali, pratiche, grafiche, tesine, colloqui o combinazioni di tali modalità.
2. Le modalità di svolgimento delle verifiche pubblicate nelle schedine insegnamento ed il calendario degli esami saranno resi noti agli studenti prima dell'inizio delle lezioni sul sito web del Dipartimento.
3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d'esame, in coda agli altri studenti prenotati.
4. Prima della prova d'esame, il Presidente della Commissione accerta l'identità dello studente, che è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e munito di fotografia.
5. La valutazione degli esami è espressa in trentesimi, ovvero con un giudizio di idoneità. Gli esami che prevedono una valutazione in trentesimi sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione.

⁵ Art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo.

⁶ Ai sensi dei DD.MM. 16.3.2007 in ciascun Corso di Studi gli esami o prove di profitto previsti non possono essere più di 20 (lauree; Art. 4, c. 2), 12 (lauree magistrali; Art. 4, c. 2), 30 (lauree a ciclo unico quinquennali) o 36 (lauree a ciclo unico sessennali; Art. 4, c. 3).

6. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione del/i proprio/i elaborato/i dopo la correzione.
7. Le Commissioni d'esame sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 9

Struttura del corso e piano degli studi:

1. La durata legale del Corso di Studi è di 2 anni. È altresì possibile l'iscrizione sulla base di un contratto secondo le regole fissate dall'Ateneo (Art. 21 Regolamento Didattico di Ateneo).
Lo studente dovrà acquisire 120 CFU⁷, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):
 - B) caratterizzanti, 86 CFU
 - C) affini o integrative, 14 CFU
 - D) a scelta dello studente⁸, 8 CFU
 - E) per la prova finale, 8 CFU
 - F) ulteriori attività formative 4 CFU
2. La laurea si consegue dopo avere acquisito 120 CFU con il superamento degli esami, in numero non superiore a 12, e lo svolgimento delle altre attività formative.
Fatta salva diversa disposizione dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio si considerano gli esami sostenuti nell'ambito delle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative nonché nell'ambito delle attività autonomamente scelte dallo studente (TAF D, conteggiate nel numero di uno)⁹. Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'Art. 10 comma 5 lettere c), d) ed e) del D.M. 270/2004¹⁰. Gli insegnamenti integrati, composti da due o più moduli, prevedono un'unica prova di verifica.
3. Per acquisire i CFU relativi alle attività a scelta autonoma, lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. Tale coerenza viene valutata dalla Commissione di Coordinamento Didattico del CdS. Anche per l'acquisizione dei CFU relativi alle attività a scelta autonoma è richiesto il "superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (Art. 5, c. 4 del D.M. 270/2004).
4. Il piano di studi sintetizza la struttura del corso elencando gli insegnamenti previsti suddivisi per anno di corso ed eventualmente per curriculum. Alla fine della tabella del piano di studi sono elencate le propedeuticità previste dal Corso di Studi. Il piano degli studi offerto agli studenti,

⁷ Il numero complessivo di CFU per l'acquisizione del relativo titolo deve essere così inteso: laurea a ciclo unico sessennale, 360 CFU; laurea a ciclo unico quinquennale, 300 CFU; laurea triennale, 180 CFU; laurea magistrale, 120 CFU.

⁸ Corrispondenti ad almeno 12 CFU per le lauree triennali e ad almeno 8 CFU per le lauree magistrali (Art. 4, c. 3 del D.M. 16.3.2007).

⁹ Art. 4, c. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 386/2007.

¹⁰ Art. 10, c. 5 del D.M. 270/2004: "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i Corsi di Studi dovranno prevedere: a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo [TAF D]; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare [TAF C]; c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano [TAF E]; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro [TAF F]; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni".

con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'ambito di afferenza, dei crediti, della tipologia di attività didattica è riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 10

Obblighi di frequenza¹¹

1. In generale, la frequenza alle lezioni è obbligatoria.
2. Qualora il docente preveda una modulazione del programma diversa tra studenti frequentanti e non, questa è indicata nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docentiUniNA.
3. La frequenza alle attività seminariali che attribuiscono crediti formativi è obbligatoria. Le relative modalità per l'attribuzione di CFU è compito della CCD.

Art. 11

Propedeuticità e conoscenze pregresse

1. L'elenco delle propedeuticità in ingresso (necessarie per sostenere un determinato esame) e in uscita è riportato alla fine dell'Allegato 1 e nella Scheda insegnamento/attività (Allegato 2).
2. Le eventuali conoscenze pregresse ritenute necessarie sono indicate nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docentiUniNA.

Art. 12

Calendario didattico del CdS

Il calendario didattico del CdS viene reso disponibile sul sito web del dipartimento prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 13

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studi della stessa classe¹²

Per gli studenti provenienti da corsi di studi della stessa classe la Commissione di Coordinamento Didattico assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti formativi universitari acquisiti dallo studente presso il Corso di studi di provenienza, secondo i criteri di cui al successivo articolo 14. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Resta fermo che la quota di crediti formativi universitari relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già conseguiti.

Art. 14

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studi di diversa classe, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studi internazionali¹³

1. Per gli studenti provenienti da corsi di studi di diversa classe i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dalla struttura didattica competente sulla base dei seguenti criteri:
 - Analisi del programma svolto

¹¹ Art. 20, c. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹² Art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹³ Art. 16 del Regolamento Didattico di Ateneo.

- Valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studi e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studi. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato.

2. L'eventuale riconoscimento di CFU relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFU, ad istanza dell'interessato e in seguito all'approvazione delle strutture didattiche competenti. Il riconoscimento non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del Corso di Studi, così come determinata dall'Art. 8, c. 2 del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che si iscrivono essendo già in possesso di un titolo di studio di pari livello¹⁴.

Art. 15

Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studi

L'iscrizione a singoli corsi di insegnamento, previsti dal Regolamento di Ateneo¹⁵, è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studi¹⁶.

Art. 16

Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale per il conseguimento del titolo di dottore magistrale in Architettura per Comunità, Territori e Ambiente consiste nello sviluppo e nella discussione di una tesi condotta sotto la guida di un relatore, docente del Corso di Laurea o del Dipartimento di Architettura, con uno o più correlatori, purché in una delle discipline previste dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale. Il lavoro di tesi elabora e approfondisce in maniera originale (teorica, critica o progettuale) un tema di ricerca emerso nel percorso di studi in relazione alle tematiche in cui esso è articolato. Dalla tesi deve emergere la padronanza della disciplina e degli argomenti affrontati, la conoscenza dei contesti operativi, l'acquisizione di competenze specifiche, della capacità e attitudine di lavoro, in team e in autonomia, di comunicazione, di gestione della complessità relativamente al progetto di architettura nei diversi contesti esplorati nel Corso di studi.

Art. 17

Linee guida per le attività di tirocinio e stage

1. Gli studenti iscritti al CdS possono decidere di effettuare attività di tirocinio o *stage* formativi presso Enti o Aziende convenzionati con l'Ateneo. Le attività di tirocinio e *stage* sono obbligatorie, e concorrono all'attribuzione di crediti formativi per le Altre attività formative a scelta dello studente inserite nel piano di studi, così come previsto dall'Art. 10, comma 5, lettere d ed e, del D.M. 270/2004¹⁷.
2. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche di tirocini e *stage* sono disciplinate dalla CCD in un apposito regolamento.

¹⁴ D.R. n. 1348/2021.

¹⁵ Art. 16, c. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁶ D.R. n. 3241/2019.

¹⁷ I tirocini *ex lettera d* possono essere sia interni che esterni; tirocini e *stage ex lettera e* possono essere solo esterni.

3. L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il tramite dello sportello per l'orientamento in uscita <http://www.orientamento.unina.it/> assicura un costante contatto con il mondo del lavoro, per offrire a studenti e laureati dell'Ateneo concrete opportunità di tirocini e *stage* e favorirne l'inserimento professionale.

Art. 18

Decadenza dalla qualità di studente¹⁸

Incorre nella decadenza lo studente che non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione.

Art. 19

Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato

1. I docenti e ricercatori svolgono il carico didattico assegnato secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento¹⁹.
2. Docenti e ricercatori devono garantire almeno due ore di ricevimento ogni 15 giorni (o per appuntamento in ogni caso concesso non oltre i 15 giorni) e comunque garantire la reperibilità via posta elettronica.
3. Il servizio di tutorato ha il compito di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di rimuovere gli ostacoli che impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli.
4. L'Università assicura servizi e attività di orientamento, di tutorato e assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti. Tali attività sono organizzate dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base in collaborazione con le singole Strutture Didattiche, secondo quanto stabilito dal RDA nell'articolo 8.

Art. 20

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. La Commissione di Coordinamento Didattico attua tutte le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Al fine di garantire agli studenti del Corso di Studi la qualità della didattica nonché di individuare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si avvale del sistema di Assicurazione Qualità (AQ)²⁰, sviluppato in conformità al documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" dell'ANVUR, utilizzando:
 - indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze post-lauream;

¹⁸ Art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, come modificato con D.R. n. 1782/2021.

¹⁹ D.R. n. 2482//2020.

²⁰ Il sistema di Assicurazione Qualità, basato su un approccio per processi e adeguatamente documentato, è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, per poi tradurle in requisiti che l'offerta formativa deve rispettare.

- dati estratti dalla somministrazione del questionario per la valutazione della soddisfazione degli studenti per ciascun insegnamento presente nel piano di studi, con domande relative alle modalità di svolgimento del corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all'organizzazione, alle strutture.

I requisiti derivanti dall'analisi dei dati sulla soddisfazione degli studenti, discussi e analizzati dalla Commissione di Coordinamento Didattico e dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), sono inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli obiettivi della qualità.

3. L'organizzazione dell'AQ sviluppata dall'Ateneo realizza un processo di miglioramento continuo degli obiettivi e degli strumenti adeguati per raggiungerli, facendo in modo che in tutte le strutture siano attivati processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione che consentano la pronta rilevazione dei problemi, il loro adeguato approfondimento e l'impostazione di possibili soluzioni.

Art. 21

Norme finali

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione di Coordinamento Didattico, sottopone all'esame del Senato Accademico eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Regolamento.

Art. 22

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università; è inoltre pubblicato sul sito d'Ateneo. Le stesse forme e modalità di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Sono parte integrante del presente Regolamento l'Allegato 1 (Struttura CdS) e l'Allegato 2 (Schedina insegnamento/attività).
3. Sono altresì parte integrante del presente Regolamento l'Allegato 3 (criteri per l'accesso al percorso formativo previsto dal doppio titolo universitario (*Double Degree*) e periodo di svolgimento delle attività didattiche all'estero) e l'Allegato 4 (Tabella di corrispondenza delle Attività formative).